Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Venerdì, 7 gennaio 1927 - ANNO V** — **Numero 4**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 30.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2214.

Disciplina delle società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare il funzionamento delle società ed enti che esercitano le funzioni fiduciarie e di revisione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni di liquidatore, di commissario giudiziario per la revisione dei bilanci e per l'ispezione dei libri delle società, e di rappresentante dei portatori di obbligazioni possono essere affidate a società od enti il cui scopo sia quello di esercitare imprese di gestione e di amministrazione.

Art. 2.

Le società e gli enti predetti possono altresì assumere l'amministrazione di patrimoni che siano loro affidati dagli aventi diritto.

Tale ufficio può essere loro conferito anche dall'autorità giudiziaria nei casi in cui a questa competa di provvedere alla nomina dell'amministratore.

Art. 3.

La società e gli enti predetti non potranno ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria o dalle pubbliche amministrazioni se non abbiano ottenuto una abilitazione per decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Le società e gli enti per ottenere l'abilitazione dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale copia degli statuti e bilanci, e dare la dimostrazione degli scopi e dei mezzi di cui dispongono per l'esplicazione della loro attività.

Nel decreto di abilitazione si potranno stabilire limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività fiduciaria e revisionale.

Le società ed enti abilitati sono soggetti a vigilanza e ispezioni da parte del Ministero dell'economia nazionale il quale in caso di gravi irregolarità potrà revocare l'abilitazione. Le spese per le ispezioni sono a carico delle società ed enti soggetti a vigilanza.

Art. 4.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare il regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 12. — COOP

Numero di pubblicazione 31.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2213.

Estensione del diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'Esercito o nell'Armata italiana per oltre un anno durante la guerra 1915-1918 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, delle leggi per il risarcimento dei danni di guerra e le modificazioni successive;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la necessità urgente ed assoluta di colmare nella applicazione della legge per il risarcimento dei danni di guerra alcune lacune, dalle quali scaturisce un trattamento, in alcuni casi non corrispondente all'evidente spirito della legge:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi in cui, applicando le norme ora in vigore per il risarcimento dei danni di guerra, non viene riconosciuta la indennità al danneggiato o ai suoi successori, l'indennità sarà assegnata nei limiti fissati dalle norme stesse, quando la persona, alla quale sarebbe da assegnarsi e alla quale spetterebbe attualmente il risarcimento, durante la guerra 1915-1918 avesse servito con fedeltà ed onore nell'Esercito o nel l'Armata italiana, per un periodo non inferiore ad un anno, e fosse ora in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Questa indennità sarà assegnata anche se, al momento in cui è avvenuto il danno, nella persona del proprietario dei beni danneggiati non concorrevano tutte le premesse previste dalla legge in vigore per il diritto alle indennità.

Art. 3.

La concessione dell'ammissione al risarcimento dei danni di guerra sarà fatta con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, in base ad una attestazione dell'autorità militare.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 11. — COOP

Numero di pubblicazione 32.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2216.

Proroga dei termini previsti dal R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Considerata la necessità urgente di prorogare al 1° gennaio 1928 il termine di decorrenza dell'obbligatorietà dei gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale fissato al 1° gennaio 1927 dal decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2302, in modo da poter avere disponibile pel nuovo termine un personale fornito dei gradi suddetti numericamente sufficiente per la effettiva osservanza della obbligatorietà suaccennata;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato al 1° gennaio 1928 il termine per la obbligatorietà dei gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale previsto dall'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2302.

Art. 2.

Il presente decreto, che è applicabile anche ai territori annessi al Regno, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 14. — COOP

Numero di pubblicazione 33.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 2218.

Istituzione del Consorzio denominato « Segretariato nazionale per la montagna », con sede in Roma, per il miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Federazione italiana dei consorzi agrari, della Federazione italiana sindacati agricoltori fascisti, dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'Unione delle Camere di commercio e industria italiane;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Consorzio fra lo Stato, la Federazione italiana dei consorzi agrari, la Federazione italiana sindacati agricoltori fascisti, l'Opera nazionale dei combattenti, l'Unione delle Camere di commercio e industria italiane, denominato « Segretariato nazionale per la montagna » con sede in Roma, allo scopo di prestare l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti pubblici e privati, che intendono migliorare i loro patrimoni silvo-pastorali, avvalendosi delle vigenti disposizioni legislative di favore.

Art. 2.

Il Consorzio avrà la durata di anni 10, che potrà essere prorogata per successivi periodi di eguale durata, ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza dei Ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Ministero dell'economia nazionale potrà ammettere a far parte del Consorzio altri enti, che ne facciano richiesta ed assumano gli impegni indicati all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Il « Segretariato nazionale per la montagna » svolgerà la sua azione per il raggiungimento degli scopi per cui è stato costituito, con l'assistenza, in linea tecnica — mediante lo studio e relativa compilazione dei progetti e l'assunzione della direzione e sorveglianza dei lavori — ed in linea amministrativa — col curare l'approvazione dei progetti stessi da parte delle competenti autorità, nonchè la concessione dei premi e mutui di favore —, agli enti pubblici e privati, che vorranno affidare al Consorzio il miglioramento dei loro patrimoni silvo-pastorali.

Art. 4.

Al Consorzio del « Segretariato nazionale per la montagna » contribuiscono:

a) lo Stato con annue L. 330,000 da prelevarsi: per L. 100,000 sulle somme già stanziate nel cap. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-1927, per L. 10,000 sulle somme già stanziate nel cap. 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1926-1927, per L. 160,000 sulle somme già stanziate nel cap. 123 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1926-1927 e sulle somme che saranno stanziate nei tre capitoli corrispondenti dei futuri esercizi finanziari, nonchè con L. 60,000 da prelevarsi sulle somme già stanziate nell'art. 4 del bilancio dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio 1926-1927 e sugli articoli corrispondenti dei futuri esercizi finanziari;

b) la Federazione italiana dei consorzi agrari, con annue L. 5000;

c) la Federazione italiana sindacati agricoltori fascisti, con annue L. 5000;

d) l'Opera nazionale dei combattenti, con annue L. 5000;

e) l'Unione delle Camere di commercio e industria italiane, con annue L. 5000.

I contributi dovranno essere versati nel primo semestre di ciascun anno.

Gli enti, che chiederanno di entrare a far parte del Consorzio, dovranno impegnarsi a corrispondere un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 5000 ciascuno.

Art. 5.

Al funzionamento del Consorzio del « Segretariato nazionale per la montagna » saranno altresì destinati:

a) gli eventuali contributi ordinari e straordinari di Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e di privati;

b) i compensi ed i contributi che saranno corrisposti da enti pubblici e privati, a favore dei quali il « Segretariato nazionale per la montagna » svolge la sua azione tecnica ed amministrativa.

Art. 6.

Sono organi del Consorzio del « Segretariato nazionale per la montagna »:

a) il Consiglio direttivo;

b) il presidente;

c) il direttore generale.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è costituito:

a) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e dei lavori pubblici, e dell'Azienda del demanio forestale di Stato;

b) di un rappresentante di ciascuno degli altri enti fondatori;

c) di un rappresentante di ciascun ente che aderirà in seguito al Consorzio, purchè versi un contributo annuo non inferiore a L. 10,000;

d) di un rappresentante dell'Istituto superiore agrario e forestale di Firenze;

e) di due tecnici di particolare competenza in materia silvo-pastorale, nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente ed un vice-presidente.

Il direttore generale del Consorzio fa parte del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Qualora i membri del Consiglio superino il numero di nove potrà essere costituita una Giunta esecutiva, composta: del presidente, del vice-presidente, di due membri e del direttore generale del Consorzio.

Le attribuzioni della Giunta esecutiva saranno determinate dal Consiglio direttivo con la medesima deliberazione con cui ne delibererà la costituzione.

Art. 8.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni e possono essere confermati. Qualora, prima della scadenza del quinquennio, per qualsiasi motivo, uno o più membri cessassero di far parte dello stesso, si provvederà alla sostituzione, ai sensi dell'articolo precedente.

I nuovi consiglieri durano in carica fino alla normale scadenza dell'intero Consiglio.

Art. 9.

Spetta al Consiglio direttivo di:

a) fissare i criteri di massima per lo svolgimento dell'attività del « Segretariato nazionale per la montagna »;

b) deliberare la istituzione degli uffici tecnici locali del Segretariato;

c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

d) deliberare la nomina, il licenziamento e il trattamento economico del personale stabile del Segretariato;

e) fare proposte al Governo per l'ammissione di altri enti ed istituti al Consorzio;

f) decidere sulle proposte che gli verranno sottoposte dal presidente o dai singoli consiglieri;

g) redigere i regolamenti per il funzionamento del Segretariato, degli uffici tecnici distaccati, e per lo stato giuridico del personale.

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. Egli vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in generale sul funzionamento dell'Ente.

Nei casi di urgenza può adottare deliberazioni anche in materia di competenza del Consiglio, cui però dovrà sottoporle alla prima riunione per la ratifica.

Art. 11.

Il direttore generale del Segretariato è nominato, confermato e revocato dal Consiglio direttivo, il quale ne stabilisce anche la retribuzione con deliberazioni da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Egli:

a) interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo;

b) autorizza le spese entro il limite degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;

c) provvede per il servizio di cassa presso un Istituto di credito da designarsi dal Consiglio;

d) assume e licenzia il personale avventizio;

e) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, che non rientrino nella competenza del Consiglio direttivo e del presidente;

f) sopraintende, in generale, al buon andamento di tutti i servizi amministrativi e tecnici del Segretariato, rendendone conto al presidente e al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Le eventuali economie annue sulle spese di gestione del Segretariato sono interamente devolute ad un maggiore

sviluppo dell'azione di assistenza del Segretariato stesso, per i fini di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 13.

In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, del Consorzio del « Segretariato nazionale per la montagna », le eventuali disponibilità, soddisfatti gli obblighi di legge e qualsiasi altro impegno in corso, sono devolute, alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio direttivo, ad altro ente a carattere nazionale, che abbia gli stessi o scopi analoghi a quelli del Segretariato, da designarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 14.

Sono devolute al Consorzio, di cui al presente decreto, tutte le attività dell'attuale ente di fatto « Segretariato per la montagna ».

Il personale attualmente addetto al detto ente di fatto dalla data del presente decreto passa alle dipendenze del Consorzio con le attribuzioni e i diritti a ciascuno già riconosciuti in base al « Regolamento del personale » ed alle deliberazioni del Consiglio direttivo del Segretariato in parola.

Art. 15.

La vigilanza finanziaria e contabile dell'Ente sarà esercitata da un Collegio sindacale di controllo costituito da tre sindaci, dei quali due saranno nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, ed il terzo dagli altri enti consorziati.

Art. 16.

Entro tre mesi dalla data del presente decreto saranno dal Consiglio direttivo dell'Ente compilati e sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello dei lavori pubblici, i regolamenti per il funzionamento del Consorzio, degli uffici tecnici distaccati e per lo stato giuridico del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 16. — COOP

Numero di pubblicazione 34.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2217.
Modificazioni alle disposizioni sul funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, ed il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1880, convertiti in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, recanti disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Constatata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per la Camera agrumaria suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A parziale modifica dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, il limite dell'acconto che la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, è autorizzata a corrispondere ai depositanti di citrato di calcio di ogni singolo esercizio, è stabilito annualmente, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 15. — COOP

Numero di pubblicazione 35.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, n. 2202.
Approvazione della Convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950;

Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di approvare la convenzione stipulata con la Società italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di pubblico dominio il quale deve avere subito applicazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con i rappresentanti della Società italiana degli Autori addì

6 novembre 1926, e relativa dichiarazione integrativa 4 dicembre 1926, intese a disciplinare la riscossione per conto dello Stato del diritto demaniale sugli introiti della rappresentazione od esecuzione di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 1. — COOP

Convenzione fra il Ministero delle finanze e la Società italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale di autore stabilito dall'art. 34 del decreto-legge 7 novembre 1925, numero 1950 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 20 novembre 1925, n. 270) e dal regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 20 agosto 1926, n. 193).

Addì 6 novembre 1926 in Roma nel Palazzo del Ministero delle finanze;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore ed il regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369;

S. E. l'on. senatore Giuseppe Volpi, conte di Misurata, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo, da una parte, e dall'altra parte:

La Società italiana degli Autori, ente morale, con sede in Roma, via del Gesù, 62, rappresentata dai signori: on., avv. Vincenzo Morello, senatore del Regno, Commissario straordinario, e gr. uff. avv. Alessandro Varaldo, direttore generale della Società stessa, hanno stipulato la presente Convenzione, in virtù della quale resta convenuto e pattuito fra le parti nella rispettiva rappresentanza quanto appresso:

Premesso che il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, ha organicamente disciplinato le disposizioni legislative sul diritto di autore, disponendo inoltre all'art. 34 che per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale deve essere corrisposto allo Stato il 5 per cento degli incassi lordi o delle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione od esecuzione complessiva: qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese di origine dell'opera caduta in pubblico dominio;

Che l'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369, ha stabilito che il servizio di accertamento e di incasso del diritto demaniale in parola può essere affidato dal Ministero delle finanze ad un ente o ad un privato, con le modalità e condizioni, compresa la corrisposta di un aggio, da stabilirsi con apposita convenzione;

Che la Società degli Autori è stata riconosciuta dal Governo indicata per poter assumere il servizio di accertamento e di incasso del diritto demaniale contemplato dal citato art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, e che la Società degli Autori ha aderito di buon grado;

Le parti come sopra costituite e nella rispettiva rappresentanza hanno stabilito e concordato quanto appresso:

Art. 1.

La Società italiana degli Autori è incaricata dal Governo di provvedere all'accertamento ed all'incasso del diritto demaniale fissato dall'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, in misura del 5 per cento degli incassi lordi o delle quote degli incassi per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese di origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

Art. 2.

La presente Convenzione avrà inizio dal giorno 15 novembre 1926 e scadrà col 31 dicembre 1931 con facoltà di rescissione su semplice richiesta di una delle due parti dopo un triennio di esecuzione.

Art. 3.

Per l'accertamento degli incassi e per la compilazione dei relativi *bordereaux*, ai fini dell'esazione del diritto demaniale stabilito dal citato art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, sono applicabili, secondo i casi, le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, per l'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti ordinari e sportivi e quelle contenute nel R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, per l'incasso dei diritti erariali sui cinematografi.

Per il computo e la determinazione del diritto demaniale sul pubblico dominio, sono tenute presenti e saranno applicate le norme stabilite nell'art. 8 commi *a*) e *b*) del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369, nonchè le norme regolamentari che durante la durata della Convenzione potranno eventualmente essere adottate dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

La Società italiana degli Autori presenterà al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) dei rendiconti trimestrali degli incassi fatti per il diritto demaniale dovuto sulle opere cadute in pubblico dominio.

I suddetti rendiconti saranno redatti in prospetti dai quali risulteranno gli incassi fatti in ogni Comune.

Art. 5.

Le riscossioni effettuate per diritto demaniale saranno dalla Società italiana degli Autori versate alla Regia tesoreria di Roma e il versamento dovrà essere fatto entro ciascun mese successivo a quello durante il quale gli incassi furono effettuati con imputazione al relativo capitolo del bilancio di entrata.

In casi di ritardo nei suddetti versamenti alla Regia tesoreria di Roma, la Società italiana degli Autori sarà tenuta a corrispondere gli interessi del 5 per cento sulla somma dovuta proporzionalmente al ritardo nell'effettuazione del versamento.

Art. 6.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente Convenzione, nonchè delle spese necessarie per raccogliere tutti gli elementi idonei ad accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore

disciplinato dal decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è assegnata alla Società italiana degli Autori una provvigione sull'importo totale lordo delle riscossioni nella misura dell'8 per cento.

Detto compenso è comprensivo di tutte le spese occorrenti alla esecuzione del mandato e l'importo relativo verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento mensile da effettuarsi come all'art. 5.

Alla fine di ciascun trimestre, in base ai prospetti trimestrali inviati dalla Società, l'Amministrazione demaniale provvederà alla definitiva liquidazione di tale percentuale ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione la Società provvederà all'immediato versamento delle somme che risultassero in più trattenute.

Addivenendosi fra il Governo e la Società italiana degli Autori, durante l'esecuzione della presente Convenzione, alla rinnovazione ed unificazione delle altre due convenzioni 21 ottobre 1922 e 5 settembre 1924, in base alle quali la predetta Società riscuote per conto dello Stato i diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici, la Società italiana degli Autori sin da ora si obbliga a ridurre la percentuale di provvigione stabilita con la presente Convenzione e ad accettare per la riscossione del diritto demaniale la medesima provvigione, che sarà stabilita per la riscossione degli altri diritti erariali su accennati.

Art. 7.

La Società italiana degli Autori è responsabile verso lo Stato del diritto demaniale che dovrebbe incassare a termini di legge ed in base alla presente Convenzione.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione, la Società italiana degli Autori dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità del mandato.

Art. 8.

Per agevolare il funzionamento e l'ordinamento ispettivo del nuovo diritto demaniale, saranno rilasciati ogni anno, a favore della Società italiana degli autori, 2 biglietti o carte di libera circolazione, gratuiti per tutta la rete ferroviaria dello Stato, da intestarsi a funzionari della Società, indicati dalla Direzione generale della Società stessa, addetti al servizio del diritto demaniale in esame.

La somma relativa corrispondente alla spesa delle due carte di libera circolazione sarà direttamente corrisposta dall'Amministrazione finanziaria a quella delle Ferrovie dello Stato.

Art. 9.

La Società italiana degli autori ha l'obbligo di tenere distinta dalle altre sue contabilità di gestione quella relativa all'accertamento, riscossione e versamento del diritto demaniale di cui alla presente Convenzione.

E' tenuta inoltre a conservare per un anno almeno i *bordereaux* da cui risulti l'ammontare degli incassi prodotti dagli spettacoli di ogni specie per i quali fu effettuata la riscossione del diritto demaniale per eventuali riscontri dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 10.

La presente Convenzione fatta in triplice originale sarà registrata col pagamento della tassa fissa di registro di L. 10.

Giuseppe Volpi.
Vincenzo Morello.
Alessandro Varaldo.
Igino Brocchi, testimonio.
Valerio Marangoni, testimonio.

Roma, addì 4 dicembre 1926.

OGGETTO — ***Riscossione del diritto demaniale sul dominio pubblico.***

*A S. E. il conte **Volpi di Misurata, Ministro** per le finanze.*

*A S. E. l'on. prof. **Belluzzo, Ministro per** l'economia nazionale.*

In relazione alle osservazioni fatte dal Ministero dell'economia nazionale, circa la effettiva portata dell'art. 6 della Convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e questa Società per la riscossione del diritto demaniale sul dominio pubblico, di cui agli articoli 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, e 6, 7, 8 e 9 del relativo regolamento, questa Società dichiara esplicitamente quanto appresso:

« Riconosce che la deliberazione di merito sugli elementi che da essa devono essere raccolti ai sensi dell'art. 6 della Convenzione su accennata per accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore disciplinato dal R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, spetta esclusivamente all'on. Ministero dell'economia nazionale (Ufficio proprietà intellettuale).

« Tale dichiarazione serve ad integrare l'art. 6 della Convenzione in parola ».

Il Commissario straordinario per la Società Autori: MORELLO.

Il Direttore generale della Società Autori: VARALDO.

Per copia conforme agli originali.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926.
Costruzione della intera strada dal comune di Alessandria del Carretto a quello di Albidona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, nella quale al n. 1 della annessa tabella *C* è iscritta tra quelle in provincia di Cosenza la strada di allacciamento di Alessandria del Carretto al confine territoriale del comune di Albidona;

Ritenuto che secondo l'indicazione della legge suddetta viene escluso il tronco di prolungamento a partire dal limite del territorio di Albidona sino all'abitato di Albidona;

Considerato che qualora la strada in parola si arrestasse al confine predetto, essa mancherebbe di sbocco ed il comune di Alessandria del Carretto non sarebbe allacciato in alcun modo alla esistente rete stradale;

Che tale grave inconveniente può evitarsi con la costruzione dello intero tronco da Alessandria del Carretto all'abitato di Albidona, il quale, innestandosi alla strada C. O. Albidona-Trebisacce (per una parte già in corso di costruzione e per una parte progettata), permetterà di allacciare Alessandria del Carretto alla stazione ferroviaria più vicina che è quella di Trebisacce;

Visto l'art. 6 della legge 7 aprile 1917, n. 601, modificata dall'art. 21 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558;

Sentiti i Consigli comunali di Albidona e di Alessandria del Carretto;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' ammessa ai benefici di cui all'art. 6 della legge 7 aprile 1917, n. 601, la costruzione della intera strada dal comune di Alessandria del Carretto a quello di Albidona comprendente quindi anche il tronco dal limite del territorio di Albidona fino all'abitato di Albidona, secondo il tracciato in inchiostro rosso risultante dalla planimetria allegata al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il Ministro stesso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1926.
Misura della tassa camerale sull'agrocotto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2729;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1925;

Determina:

La tassa camerale che la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina, ha il diritto di riscuotere sull'agrocotto venduto direttamente dai privati è stabilita in L. 120 per una quantità di agrocotto corrispondente ad un quintale di citrato di calcio contenente 64 per cento di acido citrico.

Roma, addì 16 dicembre 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1926.
Approvazione di tariffa di assicurazione sulla vita adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la deliberazione in data 30 settembre 1926 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Viste le basi tecniche e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata nel testo debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla vita adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa 18 *D*. — Per l'assicurazione di un capitale dovuto ad un termine prestabilito, ovvero immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, verso il pagamento di un premio annuo decrescente nella misura del 4 per cento all'anno dovuto in vita dell'assicurato e non oltre il suddetto termine.

Roma, addì 21 dicembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 30 dicembre 1926 ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, che riordina il Registro italiano per la classificazione delle navi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data della ricevuta: 4 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: La Farina Salvatore fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 6 Debito comuni di Sicilia — Ammontare della rendita: 701,58, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 5 gennaio 1927

Francia	88.50	New York	22.405
Svizzera	433.73	Dollaro Canadese	22.40
Londra	108.94	Oro	432.31
Olanda	8.94	Belgrado	39.75
Spagna	347.25	Budapest (pengo)	3.95
Belgio	3.118	Albania (Franco oro)	434 —
Berlino (Marco oro)	5.334	Norvegia	5.73
Vienna (Schillinge)	3.185	Polonia (Sloty)	—
Praga	66.75	Rendita 3,50 %	61.425
Romania	10.75	Rendita 3,50 % (1902)	56 —
Russia (Cervonetz)	115.25	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	21.14	Consolidato 5 %	78.35
Peso argentino carta	9.30	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.725

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.